ALLEANZA SINDACALE POLIZIA PENITENZIARIA

AL.SI.P.PE.

Affiliata O.S.A.P.P.

Prot. 003SR/C/2026 - Segreteria Regionale **Rossano, 20/11/2026**

Al Provveditorato regionale A.P.
per la Calabria
Catanzaro

e, p.c.
Alla Direzione della Casa di Reclusione
"Nuovo Complesso"
Rossano

Al Sig. Giuseppe SCARPINO
Delegato regionale AL.Si.P.Pe
Catanzaro

Al Sig. Cataldo ABOSSIDA
Segretario locale AL.Si.P.Pe
Rossano

Al Sig. Alessandro BELFIORE
Segretario Generale AL.Si.P.Pe
Roma

Al Dott. Leo BENEDUCI
Segretario Generale O.S.A.P.P
Roma

Oggetto: Decreto di rigetto del ricorso gerarchico presentato dall'Assistente Capo Coordinatore V.L. in merito alla graduatoria dell'Interpello Straordinario per "Addetto Spaccio". Violazione delle relazioni sindacali. Invito all'esercizio dell'autotutela.

Preg.mo Sig. Provveditore,

la scrivente Organizzazione Sindacale affiliata O.S.A.P.P., e pertanto destinataria delle prerogative riservate alle sigle maggiormente rappresentative, nel solco di una consueta e leale interlocuzione istituzionale improntata alla massima correttezza e al dialogo costruttivo, intende rappresentare a codesto spettabile Provveditorato le proprie profonde perplessità in merito all'esito della vicenda che vede coinvolto l'Assistente Capo Coordinatore V.L., in servizio presso la Casa di Reclusione di Rossano.

Avendo appreso dell'intervenuto diniego al ricorso gerarchico proposto dal V.L. - provvedimento adottato il 4 novembre 2026 ma notificato all'interessato soltanto il 16 novembre 2026, con un ritardo di ben dodici giorni - peraltro maturato a fronte del perdurante silenzio serbato dalla Direzione di Rossano sulle due note sindacali precedentemente inoltrate (prott. 002/SL/2026 del 13/07/2026 e 002SR/C/2026 datata 20/08/2026) questa O.S., pur nutrendo il massimo rispetto per la ricostruzione operata dall'Amministrazione e per le complessità gestionali che quotidianamente gravano sulle strutture penitenziarie, non ritiene di condividerne l'orientamento interpretativo.

Tale impostazione finisce infatti per vulnerare l'architettura delle relazioni sindacali e per disattendere i pilastri normativi che regolano l'impiego e la mobilità del personale nel comparto sicurezza ad ordinamento civile.

La controversia assume contorni di palese illegittimità alla luce di un dato fattuale incontrovertibile: il servizio di spaccio agenti presso la Casa di Reclusione di Rossano era rimasto chiuso per diversi anni e la procedura indetta non costituisce lo scorrimento o la prosecuzione di una pregressa graduatoria ordinaria esaurita, bensì una riapertura ex novo con la conseguente necessità di un interpello per la copertura originaria del posto. In un simile scenario giuridico, l'invocazione della deroga di cui all'art. 9, comma 8, del Protocollo d'Intesa Regionale della Calabria – che consente di stilare la graduatoria senza le preclusioni del "collocamento in coda" solo in caso di interpelli straordinari derivanti da graduatorie ordinarie esaurite – risulta del tutto fuorviante e giuridicamente infondata. Non essendovi alcuna graduatoria ordinaria precedente o esaurita da cui attingere, l'interpello in esame doveva sottostare integralmente e incondizionatamente alla regola generale posta dall'art. 9, comma 7, del PIR Calabria (recepito per rinvio formale e recettizio dall'art. 25 del Protocollo d'Intesa Locale di Rossano), la quale impone tassativamente che il personale proveniente da pregressi incarichi a carica fissa venga collocato in coda rispetto al resto dei partecipanti.

L'operato della Direzione di Rossano, che ha omesso tale prescrizione trattando una riapertura ex novo come una fattispecie derogatoria inesistente, integra una palese violazione delle regole pattizie negoziate e sottoscritte con le Organizzazioni Sindacali.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è pacifica e rigorosa nel ribadire che l'Amministrazione è vincolata al rispetto delle regole che essa stessa ha concordato e sottoscritto in sede di contrattazione decentrata.

I giudici di Palazzo Spada e i tribunali amministrativi hanno ripetutamente affermato che l'azione della Pubblica Amministrazione non può discostarsi dalle regole vincolanti e dai criteri di trasparenza e rotazione fissati negli accordi sindacali, trovando un limite invalicabile nei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché nei canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990).

In coerenza con il principio per cui *nemo potest venire contra factum proprium*, l'Amministrazione non può disattendere in sede applicativa le regole che essa stessa ha contribuito a definire e sottoscrivere in sede negoziale. In conformità a tali principi, la giurisprudenza amministrativa (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, n. 10362/2024 e n. 9900/2023; sez. V, n. 4363/2023; CGARS n. 801/2025) ha costantemente sanzionato la disapplicazione o l'interpretazione elusiva della contrattazione decentrata, qualificandola alla stregua di un eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti.

Giustificare la disapplicazione della clausola di salvaguardia della rotazione appellandosi alla natura non vincolante delle linee guida (tramite una lettura estensiva della circolare ministeriale a firma del Dott. Parisi, m_dg.GDAP.30/05/2025.0239027, costituisce, a parere di questa O.S., un grave errore ermeneutico.

Sebbene la circolare chiarisca il perimetro tra accordo locale e linee generali regionali, la funzione del PIR si sostanzia nella necessità di fornire linee guida e linearità tra gli istituti del distretto, lasciando margine di discrezionalità alle sedi locali unicamente per la disciplina delle singole e oggettive peculiarità di ciascuno (quali, a titolo esemplificativo, la presenza di un Reparto AS2 con vincoli linguistici o formativi, oppure particolari criticità strutturali del muro di cinta sprovvisto di camminamento con accesso alle garitte dall'interno dell'Istituto e conseguente transito delle armi di reparto nell'area detentiva, o ancora servizi peculiari, ecc.). Negli altri casi ordinari, il PIR assurge a clausola ulteriore di salvaguardia dell'omogeneità di trattamento tra il personale di polizia penitenziaria in servizio nei diversi Istituti calabresi, e nel caso di specie la sua piena operatività discende direttamente dal richiamo espresso e recettizio operato dall'art. 25 del PIL di Rossano, che ha reso l'art. 9, comma 7 e comma 10, parte integrante del tessuto regolamentare locale. In particolare, il Protocollo d'Intesa Locale sottoscritto presso la Casa di Reclusione di Rossano - all'art. 25 (Disposizioni finali),

nonché in analoghe clausole di rinvio quali l'art. 6, comma 3 - stabilisce espressamente che, per tutto quanto non previsto dall'accordo decentrato locale, si applicano le previsioni dell'Accordo Nazionale Quadro e del Protocollo d'Intesa Regionale. Tale previsione non nasce da un'imposizione esterna, ma costituisce frutto di una scelta condivisa delle parti in sede di negoziazione locale, volta a integrare la disciplina di dettaglio con i criteri generali definiti a livello regionale per assicurare uniformità applicativa e un'equa rotazione tra il personale. In tale prospettiva, l'applicazione del criterio previsto dall'art. 9, comma 7 del P.I.R. Calabria - secondo cui il personale proveniente da incarichi a carica fissa può partecipare agli interpelli ma viene collocato in coda rispetto agli altri partecipanti - appare coerente con il rinvio pattizio contenuto nello stesso PIL di Rossano, lì dove l'accordo locale non disciplina autonomamente la specifica regola di graduazione per tale fattispecie.

Disapplicare tali previsioni significa svuotare di effettività il Protocollo d'Intesa Regionale e incrinare il principio *pacta sunt servanda*, riducendo una regola condivisa di rotazione a una scelta rimessa alla mera discrezionalità unilaterale

Giunti a questo punto dell'analisi, sovviene un interrogativo di fondo che investe la stessa filosofia del diritto sindacale, inducendo a chiedersi che senso abbia sottoscrivere un Piano d'Intesa Regionale se lo si snatura della sua funzione e degli obiettivi prefissati. Il risultato di una simile condotta amministrativa produce una duplice distorsione: da un lato, alimenta un profondo e giustificato malcontento nel personale di polizia penitenziaria, che percepisce un'azione datoriale opaca e lesiva della garanzia di pari opportunità (consentendo a chi ha già prestato servizio per gran parte della carriera in una carica fissa di perpetuare tale posizione a discapito di chi turna incessantemente all'interno delle sezioni detentive); dall'altro, espone l'Amministrazione a un contenzioso giudiziario dall'esito prevedibile, con conseguente rischio di condanna alle spese e attivazione dei presupposti per la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti (ex art. 1 Legge n. 20/1994) per danno erariale da *mala gestio* e contenzioso evitabile, oltre alle inevitabili ricadute sulla valutazione della performance dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.

Desideriamo inoltre evidenziare come questa O.S., pur ben comprendendo le oggettive difficoltà operative della struttura di Rossano, abbia cercato con costanza un

confronto costruttivo e una collaborazione concreta per superare criticità e resistenze, con il solo obiettivo di contribuire a migliorare l'organizzazione del lavoro e le condizioni del personale di Polizia Penitenziaria.

Alla luce delle argomentazioni esposte, preso atto che il decreto decisorio del ricorso gerarchico costituisce provvedimento definitivo impugnabile nelle competenti sedi giurisdizionali e giustiziali, la scrivente O.S. invita comunque codesto spettabile Provveditorato e la Direzione di Rossano a valutare l'esercizio dei poteri di autotutela decisoria e manutentiva (ex artt. 21-quater e 21-nonies L. n. 241/1990) al fine di annullare in via amministrativa la graduatoria viziata e ripristinare la legalità pattizia violata significando fin d'ora che questa O.S. valuterà ogni utile azione, sia sul piano delle prerogative sindacali e degli organismi paritetici di garanzia sia a supporto del ricorrente nelle sedi giudiziarie competenti, a piena tutela dei diritti e della dignità professionale dell'Assistente Capo Coordinatore V.L..

Distinti saluti.

Il Segretario regionale AL.Si.P.Pe
Dott. Roger DURANTE

Si allegano:
- Nota 002SL del 13/07/2026
- Nota 002SR/C/2026 del 07/08/2026